



Patrimonio della PA

ATTO RICOGNITIVO DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c. 1, TUSP)

Dicembre 2021 (dati relativi al 31/12/2020)

Sommario

Sommario.....	2
Premessa.....	3
1. Il quadro normativo di riferimento.....	3
1.1 Fondamento giuridico in base al quale le camere di commercio possono detenere partecipazioni	3
1.2 Normativa sul piano di razionalizzazione – D. Lgs. 175 / 2016 e ss.mm.ii.....	3
1.3 Interpretazioni degli articoli 4 e 20, 2 del D. Lgs. 175/2016 e le misure da adottare.....	6
2 La situazione attuale delle partecipazioni.....	6
2.1 Quadro al 31 dicembre 2020.....	6
Schema delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020.....	7
2.2 Le razionalizzazioni già effettuate e quelle in corso.....	9
3 Atto ricognitivo: impostazione.....	9
3.1 Società partecipate indirettamente e/o direttamente che soddisfano i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del Dlgs 176/2016 e sm.....	10
3.1.1 Valutazione in base all'art.4 del Dlgs 175/2016.....	10
3.1.2 Valutazione in base all'art. 20 comma 2 del Dlgs 175/2016.....	11
3.2 Società partecipate direttamente che soddisfano i requisiti dell'art.4 ma presentano almeno un profilo problematico rispetto all'art.20 del Dlgs 175/2016.....	12
3.2.1 Motivi per i quali le società per le quali si è verificata almeno una delle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 non saranno oggetto delle misure previste dall'art. 24 o dall'art. 20 commi 1 e 2 del Dlgs 175/2016.....	12
3.3 Società partecipate direttamente e non inserite nel piano di razionalizzazione di cui all'art.24 del D. Lgs 175/2016 in quanto assoggettate a liquidazione o procedura concorsuale.....	14
4 Conclusioni.....	14

Premessa

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss mm, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto ad effettuare, entro il 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art.20 comma 4, del TUSP, hanno approvato una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto / razionalizzazione ai sensi dell'art.20 comma 2, corredato da apposita relazione tecnica.

Obiettivo del presente documento è quindi di effettuare, in continuità con la Delibera di Giunta n. 65 del 28/09/2017, Delibera di Giunta n. 70 del 26/11/2018, Delibera di Giunta n.71 del 2/12/2019, Delibera di Giunta n. 83 del 19/12/2019, Determinazione n. 439 del 31/12/2020, Delibera commissariale n. 4 del 22/1/2021, Delibera commissariale n. 29 del 24/5/2021 l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera di Commercio di Lucca detiene delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 20 del TUSP

Attualmente la Camera di Commercio di Lucca risulta coinvolta nel processo di accorpamento avviato con il D. Lgs 219/2016 e determinato con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, per effetto del quale la nuova Camere di Commercio, subentrerà nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, che afferiscono alle preesistenti relative Camere di Commercio. A seguito degli effetti di quanto previsto dall'art.61 D.L. n. 104 del 14/08/2020, cd Decreto agosto, gli Organi camerali della Camera di commercio di Lucca sono decaduti e il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio Decreto del 11 gennaio 2021 ha nominato il Commissario straordinario della Camera di commercio di Lucca ai sensi dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 al quale sono conferiti tutti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerali per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi e traghettare l'ente verso l'accorpamento con le consorelle di Massa Carrara e Pisa.

Secondo quanto previsto dalla normativa, si è proceduto alla compilazione di singole schede tecniche al fine di analizzare analiticamente, secondo i criteri previsti dalla normativa stessa per ognuna delle società partecipate, ma in considerazione di quanto sopra espresso, solo a conclusione di tale processo di accorpamento potrà essere avviato un reale piano di razionalizzazione totale delle società partecipate.

1. Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la norma la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

1.1 Fondamento giuridico in base al quale le camere di commercio possono detenere partecipazioni

Le Camere di Commercio, in base all'art. 1 comma 1 della Legge 580/1993 e ss. mm. ii., "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali." L'art 2, della stessa Legge, elenca le funzioni dell'ente camerale ed indica tra i mezzi a disposizione delle Camere di Commercio per assolvere alla loro missione anche la costituzione di partecipazioni.

In particolare, l'art 2 comma 4 della Legge 580/1993 e ss. mm. ii. dispone che le Camere di Commercio "per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società."

Lo Statuto della Camera di Commercio di Lucca ha recepito ed ulteriormente dettagliato questa normativa. In particolare, l'art. 27 dispone quanto segue:

Art. 27 Partecipazioni

1. La Camera di Commercio assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che non comportino assunzione di responsabilità illimitata e che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

1.2 Normativa sul piano di razionalizzazione – D. Lgs. 175 / 2016 e ss.mm.ii.

Il piano di razionalizzazione ripropone la valutazione fatta per adempiere all'obbligo di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del Dlgs 175/2016. Di seguito è riassunto brevemente quanto previsto dalla normativa trattando in un unico paragrafo tutto l'art. 4.

La normativa più recente sull'attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017, e dall'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145).

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 16, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa".

Il decreto, inoltre, detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Sono qui definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto legislativo 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni e di servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli enti senza scopo di lucro, e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 50 del 2016.

Il Dlgs 100/2017 ha esteso il campo dell'auto produzione di beni e di servizi al caso in cui essi siano strumentali allo svolgimento delle funzioni degli enti; questa modifica assume rilievo particolare per tutte le c.d. società di sistema a cui la Camera di Commercio partecipa, ma dalle quali non acquisisce direttamente beni e servizi che sono prodotti per funzioni camerali gestite centralmente.

Il comma 4 pone un ulteriore requisito per le società in house limitando lo spettro delle attività che possono svolgere e richiedendo alle stesse di avere come oggetto sociale esclusivo una delle attività sopra riportate tranne la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica.

I commi 3, 5, 6, 7 e 8 prevedono delle eccezioni a quanto disposto dai commi precedenti stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- costituite per la valorizzazione del patrimonio immobiliare come oggetto sociale esclusivo
- costituite in attuazione dei determinati regolamenti europei
- aventi come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici
- aventi come oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportive in area montana;
- aventi come oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili
- le società con caratteristiche di spin off e di start up universitarie o di aziende agricole didattiche create dalle Università
- le società con caratteristiche analoghe a quelle degli enti di ricerca

Il Dlgs 100/2017 ha inserito le casistiche della produzione di energia da fonti rinnovabili e delle aziende agricole didattiche che però non interessano la Camera di Commercio di Lucca così come l'eccezione prevista dal comma 9bis. Potrebbe, invece, avere rilievo, come accennato, la modifica al comma 9 che permette a ciascun Presidente di Regione di escludere dall'applicazione del Testo Unico singole società partecipate dalla Regione; al momento della redazione del presente documento non ci risultano atti simili da parte del Presidente della Regione Toscana che possano interessare la Camera di Commercio di Lucca.

Più rilevanti per la Camera di Commercio di Lucca sono le modifiche introdotte dalla Legge 145/2018 con particolare riferimento all'art.1 comma 5 che esclude l'applicazione del T.U.S.P. alle società controllate dalle quotate salvo che non sia specificatamente previsto ed all'art 26 comma 6 bis che disciplina la non applicazione dell'art.20 del Testo Unico sulle Partecipate alle società costituite per la gestione dei fondi ex Leader.

Art. 5 Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di Commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Alla luce di ciò, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

Art. 16: Società in house

"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Questo articolo stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) la società, non costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Questi criteri erano già ricompresi nell'art.1 comma 611 della Legge 190/2014, pertanto la Camera di Commercio di Lucca ritiene di adeguarsi a quanto affermato sui contenuti della relazione tecnica dalla Corte di Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo del 22 settembre 2016; in questo atto i giudici contabili hanno affermato quanto di seguito riportato *"E' chiaro, infine, che il grado di analiticità della relazione andrà poi modulato in relazione alla rilevanza della partecipazione, in termini di valore assoluto e di quota di partecipazione. Più precisamente, nel caso di partecipazione minima l'ente dovrà dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione. Di contro, nel caso di partecipazioni maggioritaria sarà richiesto un livello di approfondimento significativamente maggiore"*.

Adottando questa linea il presente atto ricognitivo si sofferma maggiormente, laddove tratta dell'art.20 specie per i parametri relativi allo svolgimento di attività analoghe ed al contenimento dei costi di gestione, per le società controllate e collegate mentre non si esprime per le altre.

1.3 Interpretazioni degli articoli 4 e 20, 2 del D. Lgs. 175/2016 e le misure da adottare

Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal Dlgs 175/2016 non hanno la stessa portata: l'art. 4 non ammette deroghe, i criteri dell'art.20 non sono né esaustivi, né tassativi. Ciò significa che nel caso in cui una società non soddisfi i requisiti dell'art.4, la pubblica amministrazione deve alienarla. L'ammissibilità della partecipazione rispetto all'art.4 è però condizione necessaria ma non sufficiente perché occorre verificare anche quanto richiesto dall'art.20, c.2

Nel caso che ricorra almeno una delle ipotesi previste la pubblica amministrazione ha tre scelte:

- mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta
- alienare la partecipazione
- adottare una delle misure previste dall'art.20 commi 1 e 2

Nello specifico le misure previste dall'art.20 commi 1 e 2 sono, tramite piano di riassetto, le seguenti:

- razionalizzazione
- fusione
- soppressione
- messa in liquidazione
- cessione

2 La situazione attuale delle partecipazioni

2.1 Quadro al 31 dicembre 2020

Alla data del 31 dicembre 2020 la Camera di Commercio di Lucca aveva partecipazioni dirette in 12 società alle quali se ne aggiungevano 6 in liquidazione o soggette a procedure concorsuali (Ceseca Innovazione srl, Tirreno Brennero srl, Utc immobiliare e servizi srl, Garfagnana Ambiente e Sviluppo scarl, Toscana Piante e Fiori scarl, Retecamere scarl, Aeroporto di Capannori spa) e una società per le quali non si era ancora conclusa la procedura di liquidazione per cessazione ope legis (Borsa Merci Telematica scpa).

Nella tabella sottostante si riportano tutte le partecipazioni, incluse quelle non soggette alla revisione ordinaria, ossia:

- Salt spa, in base a quanto prescritto nell'art. 1, comma 5 del TUSP, che prevede che le disposizioni previste nel TUSP si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate;
- MontagnAppennino scarl, in base all'art. 26, c. 6bis, il quale prevede che non siano applicate le disposizioni dell'art. 20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP.

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	ANNO DI COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	DINTEC S.C.R.L.	04338251004	1991	1,583%	Supporto e promozione sui temi dell'innovazione tecnologica, certificazione e qualità	Mantenimento senza intervento
2	ECOCERVED S.C.A.R.L.	03991350376	1990	0,409%	Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	Mantenimento senza intervento
3	INFOCAMERE S.C.P.A.	02313821007	1994	0,051%	Gestione del sistema informatico nazionale, supporto e consulenza	Mantenimento senza intervento
4	LUCENSE SRL	01111910467	1984	20%	Servizi di innovazione, formazione e predisposizione di infrastrutture tecnologiche per la crescita del sistema economico lucchese	Mantenimento senza intervento
5	NA.VI.GO. S.C.R.L.	02077140461	2007	6,188%	Servizi ad alto valore aggiunto alle imprese toscane operanti nella filiera della nautica da diporto.	Mantenimento senza intervento
6	SI. CAMERA S.R.L.	12620491006	2013	0,020%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	Mantenimento senza intervento
7	SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.	05344720486	2003	0,046%	La società attua la razionalizzazione dell'uso dell'energia.	Mantenimento senza intervento
8	IMM INTERNAZIONALE MARMI MACCHINE CARRARA S.P.A.	00207170457	1978	1,29%	gestione di spazi fieristici e di iniziative a sostegno del lapideo e della nautica	Mantenimento senza intervento Piano di risanamento entro il 2021
9	LUCCA INNOVAZIONE TECNOLOGIA S.R.L.	02082650462	2007	100%	Consulenza e assistenza alle imprese e agli organismi pubblici per quanto concerne pianificazione, sviluppo, innovazione	Mantenimento senza intervento
10	LUCCA PROMOS S.R.L.	02030730465	2006	100%	incoming e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	Mantenimento senza intervento




N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	ANNO DI COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
					nonché di marketing territoriale	
11	MONTAGNAPPENNI NO SOC. CONSORTILE R.L.	02422690467	2016	8,187%	gestione dei fondi ex Leader per il territorio di propria competenza al fine di favorirne lo sviluppo.	Mantenimento senza intervento
12	SALT - SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA -P.A.	00140570466	1961	0,23%	progettazione, costruzione ed esercizio delle autostrade Sestri Levante-Livorno con diramazione da Viareggio per Lucca o di altre autostrade	Mantenimento senza intervento

Partecipazioni Dirette in liquidazione o in concordato preventivo o in dismissione

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	ESITO DELLA RILEVAZIONE
13	Ceseca Innovazione srl	01105020463	In fallimento dal 20/11/2013
14	UTC Immobiliare e Servizi srl	05174060482	società in liquidazione. Data atto: 31/05/2017 - Data iscrizione: 22/06/2017.
15	Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.	06044201009	società dismessa ai sensi della Legge 244/07 articolo 3 comma 27 e succ. mod. perché non più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dal 1/1/2015 - Chiesta liquidazione quota. Procedura che si è perfezionata in data 28/1/2021 – Prot.n. 5785 del 16/3/2021
16	Garfagnana Ambiente e Sviluppo scarl in fallimento	01426480461	In fallimento dal 29/3/2017
17	Toscana Piante e Fiori scarl	00518790472	In liquidazione con atto del 9/3/20011
18	Retecamere s. cons. r. l. in liquidazione	08618091006	In liquidazione dal 4/9/2013
19	Aeroporto di Capannori spa	01615180468	In fallimento - Data iscrizione procedura: 18/10/2017 Data provvedimento: 18/10/2017

Nel grafico nella pagina seguente mostra lo stato delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Lucca al 31 dicembre 2020; nel corso del 2021 non ci sono state modifiche sul portafoglio delle partecipazioni camerali.

Schema delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020



La semplice lettura del grafico mette in evidenza che la Camera di Commercio di Lucca non ha partecipazioni camerali in società con forma giuridica diversa dalle società per azioni o dalle società a responsabilità limitata consortili e non, che sono gli unici tipi di società a cui le pubbliche amministrazioni possono partecipare ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 175/2016. La quota di partecipazione camerale non è identica in tutte le società sopra indicate; come emerge anche dalla Nota integrativa al Bilancio consuntivo è possibile distinguere tre categorie:

- le società controllate (Lucca Promos srl e Lucca Innovazione e Tecnologia srl, partecipate al 100%)
- le società collegate (Lucense srl partecipata al 20%)
- le altre partecipazioni

Nel campo delle altre partecipazioni le società di sistema camerale sono tutte società in house a controllo analogo congiunto, pertanto, ai sensi delle recenti interpretazioni giurisprudenziali e non sono società a controllo pubblico; in questa situazione si trova anche IMM spa.

La Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera g, ha anche le seguenti partecipazioni indirette, ma si tratta di una partecipazione minoritaria come di seguito indicato:

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl

N° sched a	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
20	AgroQualità spa	05053521000	0,252%	Supporto e promozione sui temi del Made in Italy	mantenimento senza interventi
6	Si.Camera scarl	12620491006	0,19%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved scarl

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
21	Ic Outsourcing scarl	04408300285	2,04%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
22	Iconto srl	14847241008	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	mantenimento senza interventi
21	Ic Outsourcing scarl	04408300285	38,80%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi
2	Ecocerved scarl	03991350376	37,80%	Supporto e	mantenimento

				promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	senza interventi
18	Retecamere scarl in liquidazione	08618091006	2,30%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
23	Unimercatorum srl	13564721002	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum	mantenimento senza interventi
24	Aries scrl	01312720327	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	mantenimento senza interventi
25	I.Ter scarl	02968610309	1,00%	Assistenza operativa al settore pubblico nell'ambito della promozione del territorio	mantenimento senza interventi
21	Ic Outsourcing scarl	04408300285	0,0347%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Lucca Innovazione e Tecnologia srl – Lucca Intec

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
7	Consorzio Energia Toscana S.C.R.L.	05344720486	0,061%	La società attua la razionalizzazione dell'uso dell'energia	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scarl

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
26	BCC Roma	01275240586	0,000492%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

2.2 Le razionalizzazioni già effettuate e quelle in corso

Il presente atto ricognitivo va letto tenendo conto di quanto programmato e realizzato dalla Camera di Commercio di Lucca in attuazione dell'art. 3 comma 27 della L244/2007 come modificato dall'art.1 comma 569 delle Legge 147/2013 e dall'art. 1 comma 611 della legge 190/2014.

Questo ente ha iniziato a razionalizzare il portafoglio delle proprie partecipazioni a partire dal 2014 con la conseguente dismissione della propria partecipazione in 14 società con una riduzione del proprio portafoglio pari al 53,84% in base al numero di partecipazioni detenute.

Rispetto al Piano di razionalizzazione 2015, l'unica dismissione non ancora realizzata pienamente nel corso dell'anno 2020 è quella del pacchetto azionario di Borsa Merci Telematica scpa; la partecipazione camerale in questa società, come stabilito dall'art.1 comma 569 della legge 147/2013, è cessata ope legis. La dismissione di questa società è stata confermata nel Piano di razionalizzazione, di cui l'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014, e non è stata applicata la modifica normativa che prevedeva la competenza dell'Assemblea nel decidere il valore di liquidazione. Gli Amministratori hanno delegato la competenza all'Assemblea, che aveva sempre rinviato la decisione. Il Consiglio di Amministrazione della B.M.T.I. s.c.p.a, con delibera n. 2/2020 ha approvato all'unanimità di accettare le richieste di recesso dei 23 soci e di determinare il valore di liquidazione delle azioni dei soci recedenti al valore nominale, pari a € 299,62 per azione. L'Assemblea dei soci della B.M.T.I. s.c.p.a in data 29 aprile 2020 ha approvato, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Con prot. n. 26724 del 17/12/2020 è stata rinnovata, da parte della Camera di Commercio di Lucca, la richiesta di liquidazione della quota partecipativa, sollecitando quanto deliberato dall'Assemblea della B.M.T.I. s.c.p.a in ordine all'acquisto di azioni proprie al valore nominale. Con prot. n. 26962 del 21/12/2020 la B.M.T.I. s.c.p.a ha reso noto che la procedura di recesso dalla compagine societaria prevede due separati, ma contestuali adempimenti:

- a) autentica della girata da parte del cedente sui certificati azionari in circolazione
- b) sottoscrizione tra cedente e cessionario di scrittura privata di cessione di partecipazione per la regolamentazione delle modalità di pagamento e delle altre condizioni della vendita.

A seguito degli effetti di quanto previsto dall'art.61 D.L.n. 104 del 14/08/2020, cd Decreto agosto, come già sottolineato nelle premesse, è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Lucca dal Ministro dello Sviluppo Economico con proprio Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 11 gennaio 2021. Il commissario, in qualità di rappresentante legale ha sottoscritto nei termini i documenti sopra indicati.

Il 28 gennaio 2021 si sono svolti entrambi gli adempimenti, alla presenza di un Notaio, il quale ha autenticato sia la girata azionaria sia la scrittura privata di cessione, raccogliendo la firma dei legali rappresentanti del cedente e della cessionaria ovvero di procuratori muniti di procura notarile. Con la scrittura privata relativa alla cessazione delle azioni (prot. n. 5785 del 16/3/2021) è stato perfezionato il contratto e con questo si intende risolto qualsiasi

altro pregresso rapporto debitorio tra le parti. La Camera di commercio di Lucca ha ricevuto il pagamento, previa emissione di regolare fattura, della quota di contributo consortile prevista per l'anno 2021 pari ad un importo di € 898,86.

In questa relazione verrà trattato ulteriormente di questa società perché la Camera di Commercio di Lucca ritiene la propria partecipazione cessata dal 1° gennaio 2015 in quanto da allora si è conformata all'atto di indirizzo di Unioncamere che esortava gli enti camerali dall'astenersi dall'esercizio dei poteri del socio, rimanendo nella loro capacità solo l'alienazione a terzi interessati della propria partecipazione.

3 Atto ricognitivo: impostazione

A seguito della decadenza degli organi camerali in data 14 settembre 2020, come previsto dall'art.61 D.L. n. 104 del 14/08/2020, è stato nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio Decreto, il commissario straordinario dell'ente camerale che opera con i poteri del Presidente, ma anche in sostituzione della Giunta e del Consiglio camerali. In data 8 novembre 2021 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso n. 9503/18 che ha rimosso la sospensiva disposta dall'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5818/2018 sulla procedura per l'accorpamento delle Camere di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. La rimozione della sospensiva ha determinato la ripresa della procedura di accorpamento che era stata sospesa il 3/12/2018, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 05818/2018 del Consiglio di Stato.

Considerando che la procedura di accorpamento è stata ripresa, ma non è ancora conclusa alla data di redazione del presente atto e che tra i ruoli del Commissario straordinario vi è quello di traghettare l'ente verso l'accorpamento con le consorelle di Massa Carrara e Pisa, con riferimento all'anno 2020 appare necessario che l'Ente proceda in maniera autonoma nella predisposizione dell'atto ricognitivo sulle partecipazioni camerali.

L'impostazione del presente atto ricognitivo ricalca quello del 2019 e del 2020 e si individuano le seguenti casistiche:

- Società partecipate direttamente e/o indirettamente che soddisfano i requisiti previsti dall'art.4 e dall'art.20 del Dlgs 175/2016 così come modificato dal Dlgs 100/2017 e per le quali non è stata deliberata alcuna misura di razionalizzazione
- Società partecipate direttamente che soddisfano i requisiti previsti dall'art.4 del Dlgs 175/2016 ma presentano almeno un profilo problematico rispetto a quanto previsto dall'art. 20 del medesimo atto normativo.
- Società non esaminate in quanto già soggette a procedure fallimentare o già messe in liquidazione.

Nel presente atto è inserita una relazione tecnica contenente maggiori dettagli sulla compatibilità con l'art.4, mentre si rinvia a quanto contenuto nelle Schede tecniche relative alle partecipate detenute dalla Camera di commercio di Lucca per i dati di bilancio relativi a fatturato, risultato di esercizio, numero dipendenti, numero amministratori, costo del personale, costi degli amministratori e dei revisori.

3.1 Società partecipate indirettamente e/o direttamente che soddisfano i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del Dlgs 176/2016 e sm

In questo gruppo rientrano le seguenti società partecipate dalla Camera di Commercio di Lucca: Dintec srl, Ecocerved srl, Infocamere sspa, Lucense srl, Na.vi.go. srl, Si Camera srl, Società Consortile Energia Toscana scrl, IMM Internazionale Marmi e Macchine Carrara spa, Lucca Intec srl, Lucca Promos srl.

3.1.1 Valutazione in base all'art.4 del Dlgs 175/2016

Tutte queste società non presentano profili problematici in merito all'articolo 4 in quanto rientrano pienamente nei commi 1 e 2.

La valutazione del loro essere strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali è stata fatta tenendo conto delle nuove funzioni camerali di cui al Dlgs 219/2016. Nella tabella seguente si riporta l'esito della valutazione delle partecipazioni sopra indicate rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del Dlgs 175/2016.

N° scheda	NOME PARTECIPATA	Art. 4 c. 1 vincolo di scopo	Art. 4 c. 1 richiamo alle finalità camerali di cui al Dlgs 219/2016	Art. 4 c. 2	Art 4 c. 4	Altre ipotesi art. 4
1	DINTEC S.C.R.L.	SI	Art.2 comma 1 lettera d, g	lettera d	ok	non applicabile
2	ECOCERVED S.C.A.R.L.	SI	art.2 comma 1 lettera d ter	lettera d	ok	non applicabile
3	INFOCAMERE S.C.R.L.	SI	Art 2 comma 1 lettere a, b, c, e	lettera d	ok	non applicabile
4	LUCENSE SRL	SI	Art. 2 comma 1 lettere d, dbis, dter, g	lettera a	ok	Comma 8 seconda parte
5	NA.VI.GO. S.C.R.L.	SI	Art 2 comma 1 lettera d	lettera a	non applicabile	non applicabile
6	SI.CAMERA S.C.R.L.	SI	art 2 comma 1 lettera c, d	lettera d	non applicabile	non applicabile
7	SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.	SI	principio costituzionale di efficienza della pubblica amministrazione	lettera e	ok	non applicabile
8	IMM - INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARA S.P.A.	SI	Art. 2 comma 1 lett	lettera a	non applicabile	Comma 8 seconda parte
9	LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L.	SI	Art. 2 comma 1 lettere d e comma 4	lettera a	non applicabile	non applicabile
10	LUCCA PROMOS S.R.L.	SI	Art 2 comma 1 lettera d	lettera a	non applicabile	non applicabile

3.1.2 Valutazione in base all'art. 20 comma 2 del Dlgs 175/2016

Una valutazione negativa rispetto ai requisiti previsti dall'art. 4 del Dlgs 175/2016 comporta un obbligo di dismissione immediata; una valutazione positiva non è però condizione sufficiente al mantenimento delle partecipazioni in quanto deve essere verificato se si realizzi anche una delle condizioni previste dall'art.20 comma 2. In caso affermativo è tuttavia possibile motivare il mantenimento della partecipazione.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art.20 comma 2 le seguenti società partecipate dalla Camera di Commercio di Lucca: Dintec srl, Lucense scarl, Na.vi.go. scarl, Si.Camera srl, Società consortile Energia Toscana srl, Lucca Intec srl e Lucca Promos srl.

Nella tabella a seguire si riporta l'esito della verifica.

N° scheda	NOME PARTECIPATA	Ammissibilità art 20 comma 2	
		ESITO	NOTA
1	DINTEC S.C.R.L.	Ok per 6 su 7	Ricorre ipotesi di attività analoghe
2	ECOCERVED S.C.A.R.L.	ok	Non ricorre alcuna ipotesi
3	INFOCAMERE S.C.R.L.	ok	Non ricorre alcuna ipotesi
4	LUCENSE SRL	Ok per 5 su 7	Ricorre ipotesi di attività analoghe e fatturato inferiore al milione di euro
5	NA.VI.GO. S.C.R.L.	Ok per 5 su 7	Ricorre ipotesi di numero dipendenti inferiore al numero degli amministratori e fatturato inferiore al milione di euro
6	SI.CAMERA S.C.R.L.	Ok per 6 su 7	Ricorre ipotesi di attività analoghe
7	SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.	Ok per 6 su 7	Ricorre ipotesi fatturato inferiore al milione di euro
8	IMM - INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARA S.P.A.	ok	Non ricorre alcuna ipotesi
9	LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L.	Ok per 6 su 7	Ricorre ipotesi fatturato inferiore al milione di euro
10	LUCCA PROMOS S.R.L	Ok per 6 su 7	Ricorre ipotesi fatturato inferiore al milione di euro

Per le società Ecocerved srl, Infocamere srl, e IMM Internazionale Marmi e Macchine Carrara spa, come evidenziato anche nella relazione allegata, non si verificano una o più delle condizioni di cui all'art.20 comma 2 del Dlgs 175/2016.

Per le società Dintec srl, Lucense scarl, Na.vi.go. scarl, Si.Camera srl, Società consortile Energia Toscana srl, Lucca Intec srl e Lucca Promos srl si verifica almeno una delle condizioni di cui all'art.20 comma 2 del Dlgs 175/2016.

Si segnala, inoltre, che Società consortile Energia Toscana srl è anche partecipata indirettamente tramite la propria controllata Lucca Intec srl

3.2 Società partecipate direttamente che soddisfano i requisiti dell'art.4 ma presentano almeno un profilo problematico rispetto all'art.20 del Dlgs 175/2016

Come illustrato nel precedente paragrafo, rientrano in questo gruppo le seguenti società partecipate dalla Camera di Commercio di Lucca: Dintec srl, Lucense scarl, Na.vi.go. scarl, Si.Camera srl, Società consortile Energia Toscana srl, Lucca Intec srl e Lucca Promos srl.

3.2.1 Motivi per i quali le società per le quali si è verificata almeno una delle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 non saranno oggetto delle misure previste dall'art. 24 o dall'art. 20 commi 1 e 2 del Dlgs 175/2016

La Camera di Commercio di Lucca ritiene, in linea con quanto deliberato negli anni precedenti dagli organi camerali, che il verificarsi delle condizioni di cui all'art.20 c. 2 del Dlgs 175/2016 non comporti l'obbligo di inserire le società tra quelle soggette alle misure di cui agli art. 20 e 24 del Dlgs 175/2016 per i seguenti motivi:

- i criteri sono esemplificativi e non obbligatori perché, altrimenti, si comprimerebbe eccessivamente la discrezionalità amministrativa;
- un'applicazione rigorosa dei criteri potrebbe portare a situazioni paradossali per cui si costringerebbe la pubblica amministrazione ad uscire da società sane ed utili;
- un'applicazione rigorosa dei criteri e la conseguente uscita massiccia dei soci pubblici potrebbe causare problemi alle società stesse per far fronte alla liquidazione delle partecipazioni ed esporrebbe l'ente pubblico, in una situazione di incertezza normativa, al rischio di contenziosi anche onerosi.

Si considera anche il fatto che in base all'art. 20 c. 2 lett. d) del TUSP - D. Lgs., 19/08/2016 n 175, alla luce delle modifiche apportate dal D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, prevede dal 2020 l'adozione di piani di razionalizzazione laddove siano rilevate "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro".

La condizione prevista all'art. 20 c. 2 lett. d) del TUSP è stata riscontrata nelle seguenti società partecipate dall'ente camerale: Lucense scrl, Na.vi.go. scrl, Società consortile Energia Toscana scrl, Lucca Intec srl e Lucca Promos srl. Tuttavia anche in ordine a questo aspetto si richiama quanto già espresso nella Premessa e nel paragrafo 3 – Atto ricognitivo: Impostazioni, del presente documento, ossia che la procedura di accorpamento dell'ente camerale è ancora in atto e prossima alla conclusione, per cui, pur essendo necessario provvedere per l'anno 2020 in maniera autonoma nella predisposizione dell'atto ricognitivo sulle partecipazioni camerali, si ritiene in via generale che solo a conclusione del processo di accorpamento sarà possibile, oltre che opportuno, effettuare un piano di razionalizzazione organico delle società partecipate. Pertanto, al momento non sono assunte decisioni per dette società partecipate che non rispettano il requisito del fatturato inferiore a un milione di euro nell'ultimo triennio.

Di seguito, sono indicati i motivi per i quali il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Lucca, in continuità con le decisioni assunte negli anni precedenti dalla Giunta camerale, ritiene di mantenere le partecipazioni in Dintec scrl, Lucense scrl, Navigo scrl, Sicamera scrl, Consorzio Energia Toscana scrl, Lucca Intec srl e Lucca Promos srl.

Dintec scrl

La partecipazione in questa società presenta una possibile sovrapposizione di attività con Lucense scrl per quanto riguarda la certificazione e la qualificazione dei prodotti. Si tratta, però, di una sovrapposizione solo potenziale in quanto i prodotti e le filiere di interesse sono diverse. Dintec scrl è diventata, inoltre, il braccio operativo di Unioncamere per progetti affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico al sistema camerale in materia di Industria 4.0, ambito di operatività che sarà sempre più importante nei prossimi anni anche per le imprese del nostro territorio.

Lucense scrl

La Camera di Commercio di Lucca, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, ha una partecipazione diretta pari al 20%. La compagine sociale è a prevalenza privata. Lucense scrl svolge molteplici attività ed opera, con regime di separazione contabile, anche come organismo di ricerca; tra le sue attività ve ne sono alcune, come la qualificazione dei prodotti, i servizi e consulenze informatiche e telecomunicazioni che sono svolte da altri soggetti partecipati dalla Camera di Commercio di Lucca (Infocamere scpa, Dintec scrl, Sicamera srl) e quindi ricorre una delle condizioni previste dall'art.20, 2. La partecipazione camerale in Lucense non è legata a queste attività che ha in comune ad altri soggetti partecipati ma alle attività sul laboratorio per la qualità della carta e soprattutto a tutto ciò che fa come organismo di ricerca.

Navigo scrl

La Camera di Commercio di Lucca, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, ha una partecipazione diretta pari al 6,19%, ma non esprime alcun membro nell'organo amministrativo.

La relazione mette in evidenza che ricorre una delle condizioni previste dall'art.20, 2 del Dlgs 175/2016: numero degli amministratori superiori al numero dei dipendenti.

La Camera di Commercio di Lucca può mantenere questa partecipazione per i seguenti motivi:

- essendo una società a maggioranza privata, le decisioni in merito alla composizione ed al numero degli amministratori non rientrano nei poteri della Camera di Commercio di Lucca;
- l'ampiezza dell'organo amministrativo è un punto di forza di questa società perché in questo modo sono rappresentate tutte le componenti della nautica che, come si sa, coinvolge imprese di caratteristiche molto diverse.
- non sono previsti compensi per i membri dell'organo amministrativo per cui l'ampiezza non incide sulla struttura dei costi societari.
- il numero dei dipendenti ristretto è un punto di forza ed è frutto di una modalità organizzativa che permette di contenere i costi pur offrendo servizi ad alto valore aggiunto.
- se la Camera di Commercio di Lucca uscisse da una società sana e ben gestita non solo non risparmierebbe nulla ma si troverebbe senza strumenti per poter operare in un settore cruciale per l'economia locale come quello della nautica.

Si. Camera scrl

La partecipazione in questa società presenta una possibile sovrapposizione di attività con quelle di Lucense scrl o di Infocamere scpa. Si tratta, però, di una sovrapposizione solo potenziale in quanto la Camera di Commercio di Lucca non la utilizza per questi servizi. Si.Camera scrl svolge anche attività nell'ambito della vigilanza del mercato e del controllo sulla conformità dei prodotti e della formazione trasversale per il sistema camerale ed è quindi utile per lo svolgimento delle funzioni del sistema stesso.

Consorzio Energia Toscana scrl

Il consorzio ha fra i suoi obiettivi: l'acquisto, in qualità di Centrale di Committenza, dell'energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, ai fini del contenimento dei consumi energetici dei soci; la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci per tali materie e sempre nell'ambito delle proprie funzioni di Centrale di Committenza. Appare pertanto pienamente funzionale ed economica la partecipazione camerale al consorzio.

Lucca Innovazione e Tecnologia srl

La mission della società, partecipata al 100% dalla Camera di Commercio, consiste nel supportare lo sviluppo del territorio sostenendo sia la creazione e l'incubazione di nuove imprese innovative ad alto potenziale di crescita che le attività legate alla società dell'informazione e della conoscenza. Il Polo Tecnologico Lucchese si pone inoltre l'obiettivo di facilitare il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di attività innovative in settori strategici, al fine di aumentarne la attrattività e la competitività. Molte iniziative formative sono realizzate in sinergia con la CCIAA nell'immobile gestita dalla società e che, oltre ad essere sede della società stessa, è caratterizzato dall'insediamento, presidiato e monitorato dalla società partecipata, di oltre 25 aziende innovative, con una occupazione complessiva di circa 250 persone. La società riveste pertanto un carattere strategico non solo per la Camera di Commercio, ma per il territorio provinciale in genere, anche in considerazione delle elevate esperienze acquisite nel tempo grazie alla partecipazione a bandi internazionali e al collegamento con gli altri poli tecnologici della costa.

Lucca Promos srl

La mission della società, partecipata al 100% dalla Camera di Commercio, consiste nell'aiutare le micro e PMI a sviluppare capacità competitive per entrare nel mondo dell'export, studiando iniziative promozionali adatte ai vari settori produttivi, svolgendo azioni a favore della preparazione delle imprese ai mercati internazionali

anche in collaborazione con organismi del territorio, oltre che con la Cciaa, per la promozione e l'accoglienza turistica e per la valorizzazione delle filiere economiche territoriali. Al fine di rafforzare e potenziare l'immagine del territorio e di fornire strumenti di conoscenza dell'offerta turistico-culturale sviluppa specificamente il progetto di rafforzamento e potenziamento della divulgazione del marchio The Lands of Giacomo Puccini, anche attraverso la gestione di un sito a ciò dedicato. La società riveste pertanto un carattere strategico non solo per la Camera di Commercio, ma per il territorio provinciale in genere, data la capacità di interlocuzione e di intervento congiunto con altri soggetti istituzionali del territorio specie in ambito turistico e culturale per tutte le iniziative relative a Giacomo Puccini.

3.3 Società partecipate direttamente e non inserite nel piano di razionalizzazione di cui all'art.24 del D. Lgs 175/2016 in quanto assoggettate a liquidazione o procedura concorsuale

In questo gruppo vi rientrano:

- Ceseca Innovazione srl, Garfagnana Ambiente e Sviluppo scarl, Aeroporto di Capannori spa per le quali è stata avviata la procedura fallimentare
- Tirreno Brennero srl,, UTC Immobiliare e Servizi srl, ,Toscana Piante e Fiori scarl, Retecamere scarl che è stata avviata la procedura di messa in liquidazione.

4 Conclusioni

Con il presente Atto ricognitivo la Camera di Commercio di Lucca ha accertato quanto segue:

- l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Dlgs 175/2016 per tutte le società partecipate dalla Camera di Commercio di Lucca per cui non vi è obbligo di dismissione della partecipazione.
- L'inopportunità di adottare misura di riorganizzazione per le società in liquidazione o in fallimento.
- La sussistenza di ragioni di ordine generale e puntuale in ordine al mantenimento della partecipazione della Camera di Commercio di Lucca per tutte le società partecipate anche alla luce dei criteri di cui all'art. 20 del Dlgs 175/2016.